

N. 2349-1981-1984-2254-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(RUMOR)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO EMILIO)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(LAURICELLA)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DE MITA)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BERTOLDI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

Seduta del 25 settembre 1973

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973

E

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TANTALO, LOSPINOSO SEVERINI, SANZA, LAPENTA

Presentata il 5 aprile 1973

Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata colpiti dalle avversità atmosferiche del marzo-aprile 1973

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCUTARI, CATALDO, NATTA, REICHLIN, MACALUSO EMANUELE, D'ALEMA, LA TORRE, Busetto, TODROS, LAMANNA, GIANNINI, BARDELLI, MARRAS, CARDIA, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, GUGLIELMINO, RAUCCI

Presentata il 5 aprile 1973

Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata colpiti dall'alluvione del marzo-aprile 1973

d'iniziativa dei Deputati MESSENI NEMAGNA e SANTAGATI

Presentata il 19 giugno 1973

Interventi straordinari dello Stato a favore della regione Basilicata

TESTO
DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973.

N. 2349

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973.

TESTO

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e settembre 1973 ».

All'articolo 9, ultimo comma, le parole: « Gli uffici di cui al comma primo e secondo » sono sostituite con le altre: « La regione Basilicata e il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza ».

All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

« La regione Basilicata può delegare l'esecuzione dei lavori previsti nei commi precedenti, di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici, agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate strutture tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 32 dopo la parola: « effettuate » sono aggiunte le parole: « entro il 31 dicembre 1973 ».

All'articolo 33, primo comma, dopo le parole: « relativi benefici, » sono aggiunte le parole: « posti in essere entro il 31 dicembre 1973, ».

All'articolo 36, primo comma, dopo la parola « Trebisacce » sono aggiunte le altre: « Civita, Francavilla, Frascineto, Villapiana, Cropalati, Caloveto, Paludi, Campana, Bocchigliero, Pietrapaola, Calopezzati, Mandatoriccio, Terravecchia, Scala Coeli, Rota Greca ».

All'articolo 40, dopo il primo comma, è aggiunto il comma seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1974, valutato in lire 26 mila milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario medesimo ».

al terzo comma la parola: « 1974 » è sostituita dall'altra: « 1975 ».

PROPOSTE DI LEGGE

N. 1981

ART. 1.

Per l'esecuzione delle opere di cui ai successivi articoli 2 e 3 è autorizzata la spesa di lire 80.000.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnata alla regione Basilicata cui compete la programmazione degli interventi nonché la gestione e la esecuzione delle relative opere.

ART. 2.

Sullo stanziamento complessivo sopra indicato la somma di lire 40.000.000.000 è utilizzata al fine di predisporre opere di difesa dalle calamità naturali, per gli interventi intesi alla regolazione delle acque ed alla difesa del suolo anche mediante il proseguimento o il completamento delle opere intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali o da leggi ordinarie di bilancio nonché per le opere di consolidamento e trasferimento degli abitati.

La predetta somma sarà stanziata in ragione di lire 5.000 milioni, lire 10.000 milioni, 15.000 milioni e lire 10.000 milioni rispettivamente agli anni finanziari 1973, 1974, 1975 e 1976.

ART. 3.

Con la restante somma di lire 40.000.000.000 sullo stanziamento di cui all'articolo 1 deve provvedersi, in conseguenza delle alluvioni verificatesi a tutto il marzo 1973:

a) agli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

c) alle opere di riparazione e ricostruzione degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche; di case comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e relative case canoniche, di strade interpoderali, vicinali, comunali e provinciali;

d) alla costruzione di case a carattere economico e popolari per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto a norma del citato decreto legislativo n. 1010;

e) alle opere di riparazione e ricostruzione degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza che siano di proprietà di province, comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

f) alla riparazione e ricostruzione di scuole materne, elementari nonché di scuole statali di ogni ordine e grado;

g) al ripristino, a totale carico dello Stato, di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

h) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte dei lavori già eseguiti;

i) al ripristino, a totale carico dello Stato delle opere idrauliche anche non classificate;

l) alle opere più urgenti di consolidamento e trasferimento di abitati anche non compresi nelle tabelle allegate della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica, del cimitero, del mercato coperto e degli impianti sportivi.

La determinazione degli abitati, non compresi nelle tabelle allegate alla citata legge 445, da consolidare o da trasferire compete alla regione che inoltre provvede all'approvazione del piano regolatore, per gli abitati da trasferire anche in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445;

m) alla concessione di contributi sulla spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

La somma di cui al primo comma del presente articolo sarà stanziata in ragione di 20.000 miliardi, di lire 15.000 miliardi e di lire 5.000 miliardi rispettivamente negli anni finanziari 1973, 1974 e 1975.

ART. 4.

I contributi di cui alla lettera m) del precedente articolo sono concessi sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente nella misura del 90 per cento quando si tratta di al-

loggi la cui consistenza, fosse, prima del sinistro, non maggiore di 3 vani ed accessori e nella misura del 70 per cento negli altri casi.

L'ammontare dei contributi di cui al comma precedente non può superare la somma di lire 6.000.000 per ciascuna unità immobiliare e la somma di lire 8.000.000 per ciascun proprietario.

I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la riparazione e ricostruzione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Per i fabbricati di proprietà delle cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 6.000.000 per ogni unità immobiliare.

Le domande per la concessione dei contributi previsti nel presente articolo, corredate del computo-metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione da bollo ai competenti uffici del genio civile entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

È autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per i lavori di ripristino definitivo delle strade statali aventi sedi nel territorio della Basilicata comprese le relative opere di consolidamento e di presidio.

ART. 6.

È autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'attuazione delle provvidenze di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche e secondo la procedura di cui all'articolo 2 della suddetta legge.

ART. 7.

I lavori da eseguirsi a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

ART. 8.

Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e

dei diritti catastali, e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

ART. 9.

Le famiglie che siano prive di alloggio in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 3 hanno titolo di preferenza nella assegnazione degli alloggi costruiti con o senza contributo dello Stato, da istituti ed enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 1984

ART. 1.

(Sospensione dei termini).

Nei comuni della Basilicata colpiti dalle alluvioni, smottamenti e frane verificatisi nel marzo ed aprile 1973 che saranno indicati con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'Interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la Regione Basilicata, e nei comuni di Craco, Pisticci e Sant'Arcangelo colpiti anche da movimenti franosi precedenti, è sospeso per sei mesi il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali comportino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei comuni anzidetti, con esclusione dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico, i concorsi pronostici e dei termini processuali.

È parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza del periodo di sospensione dei termini fissato dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonché il pagamento dei canoni di affitto di fondi rustici, siti nei comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante tale periodo.

Negli stessi comuni, a favore dei titolari di aziende agricole che abbiano ricevuto danni nelle strutture fondiarie, tali da comportare ulteriori interventi di ripristino o riattamento delle strutture stesse, le rate relative a mutui di miglioramento fondiario o a mutui concessi per la formazione della proprietà coltivatrice possono essere sospese per cinque anni, e la relativa scadenza potrà essere differita, per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima delle rate previste da ciascun mutuo, senza maggiorazione di interessi.

Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti, la vendita dei beni pignorati non potrà essere disposta e se disposta, sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

ART. 2.

È parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma del precedente articolo 1, relativamente ad obbligazioni da adempiere o da esercitare in altri comuni, in favore delle persone che provino di non avere potuto osservare i termini stessi per essersi trovate nei comuni colpiti di cui al primo comma del precedente articolo 1, nel periodo degli eventi calamitosi.

ART. 3.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei comuni di cui all'articolo precedente, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono avere luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

ART. 4.

(Ripristino acquedotti ed opere igieniche).

Per provvedere alle necessità urgenti e per il ripristino di acquedotti ed opere igieniche a seguito delle calamità naturali di cui all'articolo 1, ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, nel capitolo 5876.

Agli interventi da eseguire ai sensi del precedente comma provvede la Regione Basilicata ai sensi dell'articolo 13 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio

1972, n. 8, in base alle norme del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, entro i limiti delle somme assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.

ART. 5.

(*Strade statali*).

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate di cui alla presente legge da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, per essere assegnata alla medesima Azienda nazionale autonoma delle strade.

Ai fini del presente articolo, i capi compartimento della viabilità dell'ANAS sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia.

ART. 6.

(*Alloggi*).

Per provvedere alla costruzione di alloggi e delle occorrenti opere di urbanizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, è autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni per la concessione agli Istituti autonomi per le case popolari delle province interessate dei contributi previsti dalla legge 2 luglio 1949, n. 408.

Tali alloggi possono essere ceduti in proprietà anche ai proprietari di alloggi da ricostruire che ne facciano richiesta e che rinunzino al contributo loro spettante ai sensi dell'articolo 0 della presente legge, nonché ai proprietari di alloggi abbandonati a seguito di provvedimento di sgombero emesso dall'autorità competente per inagibilità.

Le aree su cui insistono gli edifici danneggiati e gli edifici stessi passano in proprietà ai comuni.

Le demolizioni verranno eseguite a cura e spese dello Stato.

ART. 7.

(Consolidamento e trasferimento abitati).

Per le opere di consolidamento e trasferimento degli abitati è assegnata alla Regione Basilicata la somma di lire 60.000 milioni, da iscriversi sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

La Regione Basilicata disporrà con proprie norme l'utilizzazione delle somme di cui al precedente comma.

ART. 8.

(Opere idrauliche a difesa abitati).

Per l'esecuzione di nuove opere idrauliche e per il ripristino di quelle distrutte o danneggiate a seguito degli eventi di cui all'articolo 1 che si rendessero necessarie, a difesa degli abitati, nei corsi d'acqua anche non classificati, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni, da destinare alla Regione Basilicata, da iscrivere negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari 1973, 1974 e 1975, rispettivamente per lire 3.000 milioni, 3.000 milioni e 4.000 milioni.

Gli stanziamenti di cui sopra potranno essere impegnati fin dall'esercizio finanziario in corso.

ART. 9.

(Opere pubbliche degli enti locali).

Sono autorizzati i limiti di impegno trentacinquennali di lire 500 milioni per l'anno 1973 e di lire 500 milioni per l'anno 1974 per l'ammortamento, a totale carico dello Stato, di mutui che i comuni e le province di cui all'articolo 1 della presente legge sono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, per la riparazione, ricostruzione e sistemazione di opere pubbliche di interesse degli enti locali medesimi di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, ivi comprese le strade comunali esterne ai centri abitati e gli impianti di illuminazione pubblica.

I limiti di impegno di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1973 e 1974.

All'uopo il Ministero dei lavori pubblici metterà a disposizione della Regione Basilicata gli importi annui di lire 500 milioni a de-

correre dall'anno 1973 e dall'anno 1974. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalità previste dal presente articolo verrà riversata al bilancio dello Stato.

Fino al 31 dicembre 1974 si applicano, per i mutui contratti dagli enti locali per le finalità di cui al presente articolo, le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291.

ART. 10.

(Opere difesa marittima degli abitati).

È autorizzata la spesa di lire 300 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, per provvedere, a totale carico dello Stato, nel territorio della Regione Basilicata al ripristino, con i provvedimenti tecnicamente indispensabili, delle opere a difesa marittima degli abitati, distrutte o danneggiate, nonché di ogni altra opera nell'ambito del demanio marittimo, comprese quelle relative alle escavazioni.

ART. 11.

(Riparazione e ricostruzione fabbricati).

È autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 6.000 milioni per l'anno finanziario 1973, di 6.000 milioni per l'anno finanziario 1974 e di 8.000 milioni per l'anno finanziario 1975, per provvedere, in conseguenza delle calamità di cui al precedente articolo 1, verificatesi nella Regione Basilicata, alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione. Gli stanziamenti di cui sopra potranno essere impegnati fin dall'esercizio finanziario in corso.

Il ripristino delle opere da realizzare può essere effettuato in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche o alle esigenze della tecnica moderna, sempreché siano rispettate le norme e gli strumenti urbanistici in vigore.

Alla concessione dei contributi provvede la Regione ai sensi dell'articolo 13, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, con proprie norme.

ART. 12.

(Dichiarazione pubblica utilità).

I lavori da eseguire in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

ART. 13.

(Provvidenze per i lavoratori).

Nei comuni indicati a norma del precedente articolo 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-ter, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

Ai fini della presente legge:

a) i lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di aziende e rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'ENAOLI per tutto il 1973.

Le quote di contributo per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani ed esercenti attività commerciali, che formano oggetto di esonero ai sensi del precedente capoverso, sono accreditate dall'INPS a favore dei rispettivi assicurati.

b) l'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato;

c) le rendite di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate dallo Stato, con il sistema della gestione per conto.

ART. 14.

Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali ed artigiane dei comuni indicati a norma del precedente articolo 1, sospesi o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza delle alluvioni del marzo e aprile 1973, è corrisposta, per il periodo di effettiva sospen-

sione o riduzione dell'attività in conseguenza della calamità e non oltre il 30 aprile 1974, una indennità, non cumulabile con l'integrazione salariale, pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le ore 0 ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 ore settimanali.

Agli impiegati delle aziende industriali ed artigiane dei comuni indicati a norma dell'articolo 1, è corrisposta, per lo stesso periodo, una indennità ragguagliabile a giornata, pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non eccedente le 200.000 lire mensili.

Dalle provvidenze di cui al presente articolo sono esclusi i dirigenti.

Al pagamento dell'indennità ai dipendenti delle aziende industriali ed artigiane provvede la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Le domande intese a conseguire le prestazioni dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa predetta entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge ovvero entro 15 giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.

ART. 15.

L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente è corrisposta entro gli stessi limiti e con le stesse modalità anche ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali ed agricole dei comuni di cui allo stesso articolo, sospesi dal lavoro in dipendenza delle calamità.

La stessa indennità del 60 per cento della retribuzione media convenzionale di cui ai decreti ministeriali del 23 dicembre 1972 è corrisposta per il periodo di effettiva sospensione o riduzione dell'attività in conseguenza delle calamità e non oltre il 30 aprile 1974, ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici che non hanno potuto trovare lavoro in conseguenza delle lamentate calamità. Non si applica ai suddetti lavoratori l'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

Al pagamento dell'indennità spettante ai lavoratori dipendenti dalle aziende agricole si

provvede tramite la Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, istituita con legge 8 agosto 1972, n. 457.

Per le giornate indennizzate o integrate, gli istituti interessati provvederanno ad accreditare i relativi contributi figurativi ai lavoratori che hanno beneficiato delle provvidenze di cui ai commi precedenti.

ART. 16.

L'onere derivante dalle provvidenze di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15 è assunto a totale carico dello Stato nel limite di spesa di lire 2 miliardi, salvo conguaglio sulla base della documentazione esibita dalle gestioni previdenziali interessate.

La somma predetta sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1973.

ART. 17.

(Provvidenze per l'agricoltura).

Per far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi in Basilicata nel marzo ed aprile 1973, sia per le misure di pronto intervento di cui all'articolo 3 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sia per il ripristino delle strutture di cui all'articolo 4 e per la concessione delle agevolazioni creditizie e contributive per i capitali di conduzione di cui all'articolo 5, per la provvista di capitali di esercizio ed ammortamento quinquennale previsti dall'articolo 7 della citata legge, nonché per l'indennizzo dei danni subiti dalla produzione è assegnata la somma di lire 80.000 milioni alla regione Basilicata che con proprie norme stabilirà le forme di intervento.

ART. 18.

A favore dei conduttori di aziende agricole e di conduzione associata, le cui scorte, vive o morte, siano state distrutte in misura superiore al 20 per cento del loro valore, possono concedersi sovvenzioni di primo intervento sino al 40 per cento del danno subito per le scorte vive e sino al 30 per cento per le scorte morte. Tali aliquote sono elevate, rispettivamente, al 50 ed al 40 per cento per

i coltivatori diretti anche se associati in cooperativa, per le cooperative di conduzione agricola, nonché per i coloni ed i mezzadri per le quote di loro spettanza. La sovvenzione sarà determinata sulla base della perdita accertata dall'ispettore provinciale dell'agricoltura. Nel caso di concessione del contributo prevista dall'articolo 1, lettera a), della legge 21 luglio 1960, n. 739, l'importo della sovvenzione sarà dedotto dal contributo medesimo.

ART. 19.

Per consentire l'immediata ripresa dell'attività produttiva e dell'occupazione in agricoltura gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario possono concedere, sulla base delle tabelle vigenti, senza ulteriori garanzie, crediti agrari di esercizio a tutti i proprietari e conduttori di aziende agrarie ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, sino ad un ammontare complessivo doppio di quello previsto dalle citate tabelle. Tali operazioni dovranno essere richieste entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e segnalate dagli interessati, a pena di decadenza dai benefici, nelle istanze dirette ad ottenere le agevolazioni di cui al precedente articolo 17.

È concesso il concorso statale per ridurre il tasso netto di dette operazioni al 3 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti ed al 4 per cento per gli altri beneficiari.

ART. 20.

Le sovvenzioni previste dal primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per sopperire alle necessità derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, sono estese ai comuni di cui all'articolo 1 della presente legge e sono elevate rispettivamente da lire 400 mila a lire 800 mila e da lire 500 mila a lire 1 milione.

ART. 21.

(Contributi alle imprese).

Per corrispondere un contributo a fondo perduto sino a lire 300.000 alle piccole e medie imprese industriali, nonché alle imprese

commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi del marzo e aprile 1973 aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei comuni indicati a norma del precedente articolo 1 è assegnata la somma di lire 600 milioni alla Regione Basilicata che con proprie norme stabilirà le forme di intervento.

ART. 22.

Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo e tutte le altre categorie di beneficiari previsti dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi presi in considerazione dalla presente legge aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei comuni indicati a norma dell'articolo 1 sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

L'accertamento delle predette condizioni è effettuato in base alle norme che verranno stabilite dalla Regione Basilicata.

ART. 23.

Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, di cui al precedente articolo 22 saranno utilizzati il fondo di garanzia istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine con l'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di lire 150 milioni, nonché il fondo centrale di garanzia esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, che è integrato di lire 100 milioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno rispettivamente iscritte per lire 150 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1973, e per lire 100 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1973.

Per il concorso statale nel pagamento degli interessi saranno utilizzati il fondo istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine con l'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di lire 200 milioni, nonché il fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che è integrato di lire 250 milioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

ART. 24.

(Interventi assistenziali a favore dei comuni e delle province).

È autorizzata la spesa di lire 1960 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1973 da assegnare alla Regione Basilicata che con proprie norme provvederà a devolverla a favore dei comuni e delle province colpiti dalla calamità per far fronte ai seguenti immediati interventi:

- a) interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario lire 320 milioni;
- b) assistenza in natura lire 640 milioni.
- c) contributi e sovvenzioni a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali - erogazioni per provvidenze contingenti lire 1000 milioni.

ART. 25.

(Contributi ai capi famiglia per perdita vestiario, biancheria o suppellettili varie).

Ai capi famiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili o suppellettili dell'abitazione e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il periodo di imposta 1972 per un imponibile superiore a lire 1.500.000, può essere corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500 mila.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973.

Il contributo è corrisposto su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 30 giugno 1973, con l'indicazione della entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonché della posizione, per il periodo di imposta 1972, agli effetti della imposta complementare.

Il presidente della Giunta regionale, sentito il sindaco, determina il contributo. Il contributo è corrisposto dalla Giunta regionale sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordine di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alla medesima dell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

ART. 26.

La sospensione dei termini di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini siano scaduti o scadano nel periodo indicato dallo stesso articolo 1.

Restano tuttavia esclusi dalla sospensione i termini per gli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto previsto con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

ART. 27.

(Sospensione della riscossione dei tributi).

Per la generalità dei contribuenti dei comuni indicati a norma dell'articolo 1 del presente decreto è concessa la sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 1973 dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, del-

l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sull'industria, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale alla imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in tesoreria, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi. Per i tributi soppressi dal 1° gennaio 1973 la sospensione della riscossione riguarda le somme non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei predetti comuni, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purché la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni indicati a norma dell'articolo 1 del presente decreto concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.

Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, l'imposta complementare iscritta a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1973, nonché l'imposta sul valore aggiunto.

ART. 28.

Nei comuni indicati a norma dell'articolo 1 della presente legge è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini che siano venuti a scadere nel periodo dal 20 marzo 1973 al 4 aprile 1973, sempre che la presentazione dell'atto per la registrazione avvenga entro i venti giorni successivi a quest'ultima data.

ART. 29.

Indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958,

n. 645, modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede per l'anno 1973, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relativa sovrimposta, nonché dell'imposta sul reddito agrario.

ART. 30.

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, dell'imposta sul reddito dei fabbricati, nonché delle relative sovrimposte e addizionali nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi, di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il competente ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o d'iniziativa, provvederà ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

ART. 31.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per la imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 27, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare nell'anno 1974, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta corrispondente alla predetta dichiarazione.

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai comuni suddetti di rivedere, entro il 31 dicembre 1973, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali diretti, relativamente all'anno 1973.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare.

ART. 32.

La riscossione delle imposte e tasse, nonché delle sovrimposte ed addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a par-

tire dalla scadenza di febbraio 1974 in 18 rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388.

ART. 33.

Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni sinistrati indicati a norma dell'articolo 1 della presente legge, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dalla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dalla imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e della imposta sulle società.

Sono esenti da ogni altro tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

ART. 34.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 6 gennaio 1973 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto o è stato demolito per effetto degli eventi calamitosi.

In caso di distruzione o demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle

imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente articolo occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'Amministrazione dei lavori pubblici o enti da essa delegati. Gli uffici pubblici tenuti al rilascio della documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono rilasciare le certificazioni richieste gratuitamente quando il richiedente dimostri con certificato di residenza di essere residente nei comuni indicati a norma dell'articolo 1 della presente legge di aver sopportato danni in conseguenza degli eventi calamitosi in quei comuni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

ART. 35.

(Integrazione bilanci provinciali e comunali per minori entrate).

Per l'anno 1973 sono attribuite dalle Intendenze di finanza ai comuni indicati a norma dell'articolo 1 ed alle province nel cui territorio essi sono compresi somme sostitutive pari all'ammontare delle minori entrate derivanti da sgravi di tributi disposti per detto anno in applicazione del presente decreto.

L'attribuzione delle somme di cui al comma precedente, relativamente alle minori entrate derivanti da sgravi di tributi locali diretti, è disposta sulla base delle deliberazioni consiliari di cui all'articolo 31, approvate dal competente organo di controllo.

Per il pagamento delle somme di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

Per l'anno 1974 le entrate sostitutive degli enti di cui al primo comma e delle relative aziende di cura, soggiorno o turismo e camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, previste dagli articoli 3, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, sono commisurate alle entrate riscosse nell'anno 1972.

Per il triennio 1975-1977 le entrate sostitutive di cui al primo comma sono commisurate alle entrate riscosse nell'anno 1972, mag-

giorate, ogni anno, del 7,50 per cento per i comuni e le province e del 5 per cento per le aziende di soggiorno, cura o turismo e per le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

ART. 36.

(Interventi delle Ferrovie dello Stato).

È concessa una sovvenzione straordinaria di lire 2.000 milioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge, anche con le eventuali modifiche necessarie per prevenire danni del genere.

ART. 37.

(Piani di bacino per la sistemazione idraulico-forestale e primi interventi di difesa del suolo).

La Regione Basilicata è autorizzata per la redazione dei piani di bacino per la sistemazione idraulico-forestale e la difesa del suolo, con la indicazione delle priorità da seguire nella esecuzione delle opere, a spendere la somma di lire due miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1973.

Per le prime urgenti opere di forestazione e di sistemazione idraulica è assegnata alla Regione Basilicata la somma di lire venticinque miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1973.

ART. 38.

All'onere di lire 221.910 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato, a quello dell'ANAS e dell'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

N. 2254

ART. 1.

Alla Regione Basilicata è assegnata la somma di lire 160 miliardi per la programmazione degli interventi, la gestione e la esecuzione delle opere di cui alla presente legge che sono dichiarate di pubblica utilità ed indifferibili a tutti gli effetti.

ART. 2.

La Regione Basilicata è autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui all'articolo 1 sino alla concorrenza di lire 100 miliardi per interventi volti alla regolazione di corsi d'acqua, bacini, laghi, nonché per tutte le opere necessarie alla difesa del suolo sia mediante il proseguimento ed il completamento delle opere già intraprese, sia con la predisposizione di nuove opere.

Inoltre, entro lo stanziamento di cui sopra, la Regione Basilicata provvede alle opere di consolidamento e di trasferimento di abitati anche non compresi nelle tabelle allegate alla legge 9 luglio 1908, n. 445.

La determinazione degli abitati, non compresi nelle tabelle allegate alla legge 9 luglio 1908, n. 445 da consolidare o da trasferire compete alla regione che provvede alla approvazione del relativo piano regolatore anche in deroga alle norme e formalità previste dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata la costruzione dell'acquedotto, della rete fognante, delle strade interne, delle scuole, dell'impianto di illuminazione elettrica, del mercato coperto, degli impianti sportivi e del cimitero.

ART. 3.

La Regione Basilicata è autorizzata ad impiegare la somma di lire 60 miliardi per i provvedimenti necessari in relazione alle alluvioni verificatesi a tutto il mese di aprile 1973 e particolarmente per:

1) interventi a norma del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, di pronto soccorso e per costruzioni di case a carattere economico e popolari per famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto.

2) opere di riparazione e ricostruzione degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, case comunali, edifici di culto, strade;

3) opere di riparazione e ricostruzione degli ospedali ed altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza di proprietà della provincia, di comuni o istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

4) ricostruzione o riparazione di scuole di ogni ordine e grado;

5) ripristino delle opere di conto dello Stato anche se in corso di esecuzione al momento dell'avverarsi della calamità naturale e limitatamente alla parte dei lavori già eseguiti.

ART. 4.

La Regione Basilicata è autorizzata a concedere contributi sulla spesa per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

I contributi sono concessi nella misura del 90 per cento sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente, per gli alloggi la cui consistenza prima del sinistro, non sia stata maggiore di tre vani ed accessori e nella misura del 70 per cento negli altri casi.

L'ammontare dei contributi non può eccedere la somma di lire 12 milioni per ciascuna unità immobiliare e la somma di lire 15 milioni per ciascun proprietario.

Per gli immobili di proprietà di cooperative edilizie il contributo è previsto solo nel limite di lire 12 milioni per ogni unità immobiliare.

Le domande per la concessione del contributo sono presentate ai competenti uffici del genio civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere accompagnate dal relativo progetto e dal computo metrico. Tutti i documenti vanno prodotti su carta libera ed in esenzione da qualsiasi tassa o diritto.

ART. 5.

Ai fini delle provvidenze previste dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è prevista a favore delle aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche e secondo la procedura di cui all'articolo 2 della predetta legge la somma di lire 20 miliardi.

ART. 6.

Tutti gli atti ed i contributi relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti da tasse di bollo e di concessione governativa e dei diritti casuali e, ove soggetti, scontano solo le imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

ART. 7.

L'onere della spesa previsto dalla presente legge è iscritto allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.